



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2020, proposto da
Giulia Abrate, Simona Bocco, Giorgio Turletti, Stefano Fornuto, Adami Igiea,
Simona Vacchetta, Chiara Rollero, Erika Tortorella, Tatiana Strimbeanu, Maria
Carla Garzaro, Elena Cristiano, Anna Maria Barbagallo, Umberto Lora Marze',
Azzurra Casciola, Antonella Villa, Laura Fantasia, Ida Rapa, Sandra Mirra,
Michele Scola, Filippo Vidossich, Barbara Santise, Luca Manfren, Maria Cristina
Cavaglia', Giorgia Savorelli, Giulia Turro, Guido Massimo, Romina Raviol,
Daniele Lorenzo Circassi, Giulia Abrate, Daniela Cavalla, Rubina Rovere,
Marilena Noviello, Francesca Romano, Michela Favaro, Cristina Pedronetto, Elisa
Rosso, Tiziana Casalicchio, Mariachiara Rossi, Marta Timoneda, Massimiliano
Tripodi, Alessandro Vincenti, Francesca Bosazzi, Donatella Ceresa, Michela Mollo,
Silvia Deaglio, Giovanni Ronca, Donatella Giacoppo, Isabella Carta, Paride
Giorgio Iuso, Daniela Grasso, Anna Zampolini, Rosita Costa, Massimo Baralis,
Mariarosa Vizzari, Federica Raviolo, Carolina Ricciolo, Nicoletta Casale, Jone

Lazzari, Simone Eandi, Paola Attivissimo, Andrea Bergamasco, Elisabetta Medda, Patrizia Lomuscio, Carola Messina, Giuseppe Pettiti, Luca Cravero, Debora Marracino, Giulia Rosa Marasso, Ilenia Massa Pinto, Francesca De Mori, Mara Marchesi, Matteo Ramazzotti, Iole Granato, Cristiano Ragab, Raffaella Scalisi, Giovanna Garrone, Andrea De Carlo, Sara Faletto, Stefano Musso, Lorena Tadorni, Elisa Marianna Accossato, Barbara Asticher, Daniela Baldo, Monica Del Ross, Paolo Bonamico, Annalisa Bruno, Emma Cabiati, Cinzia Casagrande, Stefano Cerrato, Stefania Comba, Simona Del Vecchio, Stefano Rogliatti, Maria Rosa Giacalone, Alessandro Iacovelli, Maria Mattea Pia Laporta, Alessandra Magri, Alisa Matizen, Sabrina Mautino, Sabrina Scuderi, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela A. Barison, Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica dott. Alberto Cirio, elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris 120, presso lo studio del prof. avv. Vittorio Barosio, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Fabio Dell'Anna nonché con l'avv. Maria Laura Piovano e con l'avv. Chiara Candiollo.

Ministero Istruzione, Ministero della Salute non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare anche inaudita altera parte,

del "Decreto n. 132 del 28/11/2020" con la quale il Governatore della Regione Piemonte ha ordinato che "a decorrere dal 29 novembre 2020, nelle classi seconde e terze delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, Statali e Paritarie, l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 23 dicembre 2020; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e

con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; è fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'articolo 3, comma 9, lettera s, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020”.

nonché, occorrendo, per l'annullamento

del Report 28 Monitoraggio fase 2 e dei parere della Dott.ssa Pasqualini, del Responsabile vicario del settore prevenzione e veterinaria del 27/11/2020, del Gruppo di lavoro epidemiologi del 27/11/2020, del Gruppo di lavoro per il miglioramento dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio piemontese del Prof. Ferruccio Fazio, tutti sconosciuti ai ricorrenti ed avverso ai quali si riserva la proposizione di eventuali motivi aggiunti di ricorso,

nonché, ancora,

degli atti tutti antecedenti e prodromici, nonché degli atti tutti preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che ad un sommario esame della domanda cautelare, tipica della sede monocratica, impregiudicate le eccezioni in rito, non si apprezzano profili di fondatezza, per le seguenti ragioni.

La legittimità di misure più restrittive in sede regionale.

La legittimità di emanazione di misure regionali più restrittive di quelle statali è stata confermata dall'art. 1 comma 16 del d.l. n. 33/2020 (conv. nella legge n. 74/2020), secondo cui “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza

giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”.

Con il d.P.C.M. 3.11.2020 il legislatore statale ha suddiviso il territorio nazionale in zone diverse, per le quali è stata prevista una disciplina differenziata in ragione della maggiore o minore situazione di rischio risultante dal monitoraggio dei dati epidemiologici realizzato dalle Autorità centrali (Ministero della salute, Cabina di regia, Comitato tecnico scientifico).

In relazione alle modalità di erogazione della didattica, l'art. 1 comma 9, lett. s) del d.P.C.M. 3.11.2020 prevede – per tutto il territorio nazionale – che “le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ... in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. ... L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibilità con

l'uso della mascherina”.

Con riferimento alle aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (le c.d. aree “rosse” , collocate in uno “scenario di tipo 4”), l’art. 3 comma 4, lett. f), del medesimo d.P.C.M. 3.11.2020 stabilisce che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia ... e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ... garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Per le aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (le c.d. aree “arancioni”, collocate in uno “scenario di tipo 3”), l’art. 2 comma 4, lett. a), del medesimo d.P.C.M. 3.11.2020 conferma le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 9, lett. s) - e quindi lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado - nella misura in cui stabilisce che “sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita”.

Il Presidente della Regione ha, pertanto, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti contenenti misure più restrittive di quelle previste dal d.P.C.M. 3.11.2020 come è riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 9.11.2020, n. 2025, secondo cui “l’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da

specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall'art. 32 della L. 833/1978 e, comunque, dall'art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell'ordinanza impugnata”).

I limiti del sindacato del giudice amministrativo.

Va rilevato preliminarmente che la scelta delle misure restrittive da adottare ai fini della salute pubblica è una espressione della discrezionalità dell'Amministrazione (nel caso di specie, della Regione) ed è come tale, sebbene non sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, sono censurabili soltanto qualora appaiano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti.

La disciplina prevista dal decreto presidenziale regionale n. 132/2020 impugnato non appare prima facie immotivata o illogica, anche con riferimento al limite temporale di efficacia previsto in prossimità della sospensione dell'attività didattica per le festività natalizie, si rinvia a quanto abbiamo già esposto ai paragrafi precedenti.

In particolare il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate (T.A.R. Basilicata – Potenza, decreto presidenziale 24.11.2020, n. 272).

I profili procedimentali e motivazionali degli atti impugnati.

Ciò premesso, le misure di contenimento del virus appaiono assunte dalla Autorità politiche – ossia, nel nostro caso, dalla Regione Piemonte – sulla base del procedimento di analisi del rischio.

E sotto questo profilo il sindacato del giudice amministrativo deve tenere conto delle relative risultanze che non appaiono efficacemente contestate dalle parti ricorrenti.

Detto procedimento è sorretto – fra gli altri – dal principio di precauzione, sancito per la materia ambientale dall’art. 191 del TFUE, e ormai esteso in via giurisprudenziale ad ogni ambito dell’attività posta in essere dai soggetti che governano e amministrano la cosa pubblica. Sul punto si è espressa la Commissione UE, già nella “Comunicazione” del 2.2.2000: “La Comunità ha costantemente perseguito l’obiettivo di una protezione elevata, in particolare per l’ambiente e la salute degli esseri umani ... Quando vi sono ragionevoli motivi di temere che i potenziali pericoli potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente o sulla salute degli esseri umani ..., ma i dati disponibili non consentono una valutazione particolareggiata del rischio, il principio di precauzione è stato politicamente accettato come strategia di gestione dei rischi”.

La Regione Piemonte – sulla base della valutazione del rischio compiuta dai propri organi di consulenza scientifica – ha stabilito che una delle misure di precauzione necessarie ad attuare il contenimento dei contagi dovesse avere per oggetto la limitazione dell’attività in presenza nelle scuole medie, in quanto tali scuole costituiscono sede “privilegiata” di diffusione del virus.

La scelta della Regione – ferma restando la discrezionalità che la sorregge – non appare manifestamente irragionevole ed è stata condivisa o quantomeno non contraddetta:

- dal Ministro della Salute, a cui il provvedimento impugnato è stato trasmesso (come risulta dal doc. 1, pag. 4) e che non ha sollevato alcuna obiezione, né osservazione sul suo contenuto dispositivo;
- dal Ministro dell’Istruzione, a cui pure è stato dato avviso dell’adozione del suddetto provvedimento, e che ha riscontrato la comunicazione del Presidente della Regione Piemonte condividendone espressamente “il disorientamento e lo sconforto” per la situazione epidemiologica, chiedendo che venissero trasmessi al Ministero “i dati scientifici che hanno motivato la decisione regionale” ed affermando che “il Ministero dell’Istruzione è pronto ad assicurare le forme più

idonee di efficace cooperazione” (v. la lettera del 1°.12.2020: doc. 19);

- da tutti i rappresentanti delle comunità locali, ai quali – in occasione della riunione all’uopo fissata per il 26.11.2020, a cui erano presenti anche i Prefetti: v. il verbale di cui al doc. 20 – è stato illustrato “l’andamento epidemiologico in riferimento al comparto scolastico, rappresentando come i dati in possesso della Regione evidenzino l’aumento dei contagi a partire dall’inizio scolastico e come, a partire dalle ordinanze assunte nello scorso mese di ottobre, questo andamento abbia iniziato a migliorare. Il Presidente spiega che i suggerimenti già ricevuti dai tecnici sono quelli di adottare un comportamento precauzionale, vista anche l’imminenza del periodo di festività natalizie che, questo è l’auspicio, potrebbe contribuire ad abbassare il numero dei contagi ... Il Presidente, infine, chiede di valutare l’adozione – attraverso propria specifica ordinanza – della decisione di mantenere la DDI per le classi seconde e terze degli istituti di istruzione secondaria di primo grado ... I Presidenti delle Province e i Sindaci, contestualizzando la situazione rispetto alle realtà locali amministrative, condividono tale scelta. Gli intervenuti confermano l’intesa per tale punto, condividendone le ragioni e l’opportunità. I Prefetti hanno ricevuto informativa delle decisioni assunte”.

Da quanto sopra si desume che le misure adottate con il decreto presidenziale regionale 28.11.2020 n. 132, più restrittive di quelle previste per le “zone arancioni” dall’art. 2 del d.P.C.M. 3.11.2020, derivano:

- dall’apprezzamento di quelle “specifiche situazioni soggettive ... di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel ... territorio” della Regione Piemonte e “sopravvenute” rispetto a quelle prese in considerazione dal d.P.C.M. 3.11.2020;

- dal monitoraggio regionale “con cadenza giornaliera (del)l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, (del)le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”, che, a norma - rispettivamente - dell’art. 3 del d.l. n. 19/2020 (conv. nella legge n. 35/2020) e dell’art. 1 comma 16 del d.l. n. 33/2020 (conv. nella legge n. 74/2020), e nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 32 comma 3 della legge n. 833/1978,

consentono al Presidente della Regione di “introdurre misure ulteriormente restrittive” e “derogatorie” rispetto a quelle disposte (nel nostro caso) con il d.P.C.M. 3.11.2020.

Il provvedimento impugnato, con il quale la Regione Piemonte ha disposto che fino al 23.12.2020 la didattica sia erogata con la modalità a distanza nelle classi seconde e terze delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, è motivato dallo scopo di contenere i contagi in questo periodo precedente alle festività natalizie, di modo che:

- la pausa natalizia di chiusura delle scuole (e quindi di forte limitazione delle possibilità di contagio) possa giovare dell’ “abbrivio favorevole” dato dal precedente periodo di chiusura delle scuole stesse (appunto in ciò sta la ratio della chiusura pre- festiva contestata nel ricorso, che proprio per questa ragione ci pare tutt’altro che “abnorme”, come pretenderebbero i ricorrenti);
- e la somma dei due periodi di “contenimento” (quello pre-festivo e quello natalizio) possa avere un effetto di deflazione della curva epidemiologica tale da consentire (nel senso di rendere sostenibile dal punto di vista sanitario) la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal mese di gennaio.

L’esigenza di mantenere la didattica a distanza per contenere i contagi (con l’obiettivo – tra gli altri – di riprendere la didattica in presenza dal prossimo gennaio) è stata espressamente manifestata alla Regione Piemonte dagli esperti del mondo scientifico di cui essa si avvale per la valutazione del rischio preliminare all’adozione delle misure di contenimento della pandemia. Si tratta precisamente:

- del parere 27.11.2020 del Responsabile Vicario del Settore Prevenzione e Veterinaria: “Per quanto attiene la ripresa dell’attività didattica della scuola secondaria di primo grado, si raccomanda che le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza” ;
- del parere 27.11.2020 del Gruppo di Lavoro Epidemiologi: “Per quanto attiene la

ripresa dell'attività didattica della scuola secondaria di primo grado, si ritiene che possa essere ragionevole ipotizzare che il mantenimento della didattica a distanza anche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado possa considerarsi una scelta prudenziale, secondo un principio di precauzione ... Tali misure prudenziali e precauzionali, in particolare quelle relative alla scuola secondaria.

La predetta attività istruttoria ha documentato che la didattica a distanza, quale misura di contenimento della diffusione del virus, ha positivamente influito sulla curva dei contagi, riducendola (sia in via "diretta", sia in via "indiretta", come appena visto) a far data dalla sua introduzione. L'effetto positivo della didattica a distanza si è poi accentuato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.C.M. 3.11.2020 che – per le "aree rosse" (come, all'epoca, la Regione Piemonte) ha esteso anche alle scuole secondarie di primo grado (salvo il primo anno) l'erogazione della didattica "esclusivamente con modalità a distanza". Invero, la chiusura delle scuole medie disposta dal suddetto DPCM 3.11.2020 ha certamente contribuito al rallentamento dei contagi.

Vi è pure evidenza del fatto che – nonostante le scuole abbiano posto in essere tali cautele (a cui i ricorrenti fanno espresso riferimento a pag. 10 del ricorso) – i contagi nella fascia d'età di riferimento sono purtroppo stati massicci.

Dopo le scuole superiori (i cui contagiati sono il 45% degli studenti complessivi), la più estesa "sede scolastica" di contagio è costituita dalle scuole medie (ossia appunto dalle scuole secondarie di primo grado), che vedono una percentuale di contagiati sul totale pari al 23%.

Non appare, infine, condivisibile il rilievo per cui il decreto impugnato avrebbe applicato "le medesime misure restrittive a qualsivoglia istituzione scolastica senza considerare l'ampiezza dell'edificio, le misure di precauzione adottate, il numero di allievi ospitati, la collocazione geografica ... Non si è tenuto minimamente conto dell'impossibilità effettiva per tantissimi alunni di accedere ai mezzi di connessione ... quali ad esempio la banda larga presente soltanto in alcune città ... o della

disponibilità di dispositivi elettronici adeguati” (pag. 10 del ricorso).

Va rilevato che le scuole (nel senso di “edifici scolastici”) presenti sul territorio piemontese sono 3403 e Dario deriva la impossibilità per le Autorità regionali di compiere, preliminarmente all’adozione di tutti i provvedimenti restrittivi in materia “covid”, un’istruttoria volta a verificare le specifiche caratteristiche di ciascun singolo istituto.

A prescindere da tutte le cautele che gli istituti scolastici hanno adottato per evitare la diffusione del contagio all’interno delle aule (e pure a prescindere dall’eventuale collocazione degli istituti in aree rurali) i contagi nelle scuole medie di sono verificati, e in numero elevato (come è stato da ultimo dimostrato anche dai dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione.

Sotto il profilo del danno va rilevato quanto segue.

Merita indubbiamente apprezzamento e comprensione la preoccupazione rappresentata dai ricorrenti in ordine alla minore efficacia educativa della didattica a distanza e del pregiudizio che rappresenta per la crescita e lo sviluppo della personalità dei discenti.

Va purtuttavia tenuto conto che in ogni caso prevalere il principio di precauzione (come sopra rappresentato) e l’esigenza bilanciamento degli interessi di rango costituzionale del diritto alla istruzione e del diritto alla salute.

Il diritto alla salute deve comunque prevalere.

Lo svolgimento della “didattica digitale a distanza” (comunque per soli 20 giorni, dal 29.11.2020 al 23.12.2020, data di sospensione dell’attività scolastica per le festività natalizie) non comporta una assoluta compromissione del diritto allo studio, ma solo il relativo esercizio con una diversa e alternativa modalità, ancorché non parimenti efficiente e idonea a garantire una formazione ai discenti.

Va tenuto conto che la Regione Piemonte ha fatto “salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Va anche tenuto conto che la Regione Piemonte ha adottato le misure più idonee nei limiti delle sue possibilità per attenuare gli effetti negativi della didattica a distanza, avendo inoltre disposto:

- che per i casi “ordinari”, in cui cioè non si ravvisano particolari problematiche, è ragionevole che gli studenti e le loro famiglie possano fruire del servizio scolastico “a distanza”, anche se ciò può comportare qualche lieve disagio;
- e che invece per i casi più problematici (ossia quelli degli “alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”) il servizio venga garantito nell’usuale modalità “in presenza”.

La Regione Piemonte si è, in particolare, fatta carico della necessità di dotare famiglie e scuole degli strumenti informatici necessari a sostenere la didattica a distanza con le seguenti misure:

- lo stanziamento regionale di 18 milioni di euro per il c.d. “voucher scuola”, finalizzato a consentire alle famiglie con un reddito basso di usufruire di un buono per l’acquisto – tra l’altro – di materiale tecnologico utile per le lezioni a distanza (doc. 14);
- e lo stanziamento di 500.000 euro affinché le scuole possano dotarsi “di ausili (dispositivi digitali, abbonamenti internet) per consentire la didattica digitale a distanza” (v. dalle delibere di Giunta regionale 11.9.2020, n. 31-1942, e 6.11.2020, n. 144).

L’assetto che si è definito costituisce un punto di equilibrio /e bilanciamento tra due diritti di rilevanza primaria quali sono il diritto alla salute e il diritto all’istruzione di primo grado.

In relazione al danno ipotizzato dai ricorrenti nel caso in cui il provvedimento impugnato non fosse sospeso e che consisterebbe nella mancata erogazione agli studenti di seconda e terza media delle lezioni in presenza per i prossimi 20 giorni (cioè fino a quando le scuole non saranno chiuse per le festività natalizie), va

considerato che a fronte di questo asserito pregiudizio (che, quand'anche sussistente, dispiegherebbe i propri effetti per pochi giorni), le conseguenze che deriverebbero alla collettività qualora il provvedimento impugnato fosse sospeso consisterebbero:

- nell'aumento pressoché certo della curva dei contagi nel settore scolastico (sul punto ci si soffermerà diffusamente in prosieguo);
- nel conseguente aumento dei contagi presso il resto della popolazione, anche in età non scolare (è noto che i ragazzi sono veicolo di contagio all'interno dei nuclei familiari);
- e quindi nella necessità di far fronte a tale aumento dei contagi mediante l'adozione di misure ulteriormente restrittive da parte delle competenti Autorità. Tutto ciò con il risultato di frustrare l'interesse pubblico (e, in particolare, l'interesse degli stessi ricorrenti) alla ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal prossimo 8.1.2021.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 3 dicembre 2020.

Il Presidente
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

